

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6566 del 23/12/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PREFERENZIALE CON CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SORGIVA CON ATTRAVERSAMENTO DI AREA DEMANIALE AD USO CONSUMO UMANO E ZOOTECNICO IN LOCALITA' PIANELLI DI SOTTO - SELVOLA IN COMUNE DI BEDONIA (PR). DITTA: COMUNALIA DI SELVOLA-REVOLETO. PRATICA: PR99A0025.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6755 del 22/12/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventitre DICEMBRE 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);

- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che con determinazione n. 18657 del 15/12/2005 è stata rilasciata all’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma, c.f. 92114950345 e al Comune di Bedonia, c.f. 00442130340, la concessione preferenziale di prelievo di acque pubbliche sorgive afferenti al Torrente Anzola nel Comune di Bedonia (PR), località Pianelli di Sotto - Selvola, ad uso acquedottistico (consumo umano), per una portata massima e media pari a l/s 0,5, assentita ai sensi dell’art 50 della LR n. 7 del 14/04/2004, con scadenza al 31 dicembre 2005 (codice pratica PR99A0025);

PRESO ATTO:

- che con domanda assunta al prot. n. 31581 del 31/12/2007 presentata ai sensi del R.R. 41/2001, l’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma, c.f. 92114950345, ora ATERSIR, ha richiesto il rinnovo della predetta concessione (cod. pratica PR99A0025);
- che con domanda assunta al prot. n. PGPR/2018/23710 del 08/11/2018, Comunalità di Selvola-Revoletto, c.f. 81000650341, ha richiesto il subentro nella suddetta istanza di rinnovo (cod. pratica PR99A0025);
- che con nota assunta al prot. n. PG/2020/0108868 del 28/07/2020 l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ha comunicato l’assenso al

subentro di Comunalità di Selvola - Revoletto nella concessione, già formulato con nota prot. n. AT_2018_3278 del 18/05/2018 al Comune di Bedonia;

- del verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Bedonia (PR) n. 14 del 25/06/2018, da cui si evince che le opere dell'acquedotto di Selvola sono di proprietà della Comunalità di Selvola - Revoletto in quanto realizzate dagli stessi abitanti negli anni 1940-1950;

ESAMINATA la documentazione presentata ad integrazione della domanda di rinnovo da cui si evince che la derivazione presenta le seguenti caratteristiche:

- il prelievo di acqua, è effettuato mediante captazione da due opere di presa distanti pochi metri l'una dall'altra collocate in sponda destra del Torrente Anzola, e viene convogliata tramite condotta aerea in parte in ferro e in parte in polietilene del diametro di 50 mm che insiste nel demanio idrico attraversando, per un totale di circa 10 m, sia il Torrente Anzola che un suo affluente minore. La condotta alimenta il serbatoio di accumulo posto in sponda sinistra del Torrente Anzola nel foglio 72 mappali 98 e 99 da cui parte la condotta principale che serve la frazione di Selvola;
- ubicazione del prelievo: Comune di Bedonia (PR), località Pianelli di Sotto - Selvola, su terreno censito al fg. 73, fronte mappale 20; coordinate UTM RER x: 542055; y: 931470
- ubicazione degli attraversamenti aerei: Comune di Bedonia (PR) foglio 73 fronte mappale 20 e foglio 72 fronte mappali 95 (Torrente Anzola), 98 e 103 (affluente del Torrente Anzola);
- la portata massima di prelievo è pari a 1,0 l/s, la portata media è pari a 0,5 l/s e il volume annuo richiesto è di circa 16.000 mc/annui;

DATO ATTO che la domanda:

- è stata sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione preferenziale, rilasciata ope legis, di prelievo di acqua pubblica con attraversamento di area demaniale ai sensi della l.r. 7/2004 e del r.r. 41/2001;

- è stata pubblicata sul BURERT n. 149 del 13/05/2020 (per l'uso acquedottistico) e sul BURERT n. 317 del 10/11/2021 (per l'attraversamento di area demaniale), senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso consumo umano;
- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti enti, che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2020/73205 del 20/05/2020);
- Ausl di Parma (PG/2021/0091195 del 10/06/2021);
- Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATESIR), (PG/2020/0108868 del 28/07/2020);
- Servizio Area Affluenti Po – Ambito di Parma - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (PG/2020/0069976 del 13/05/2020);
- Provincia di Parma (PG/2020/0067211 del 07/05/2020);

CONSIDERATO che la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è effettuata sulla base dei criteri previsti dalla DET-2019-732 del 16/09/19 ARPAE: Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT (“Indicazioni procedurali per il

rilascio di concessioni di risorsa idrica”), le Linee guida LG25/DT (“Indicazioni operative sull’istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica”) e le Linee guida LG26/DT (“Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico”);

DATO ATTO del preavviso di parziale diniego ex art. 10bis L. 241/90 del volume di risorsa da destinare all’uso acquedottistico che deve essere ridotto da 16.000 mc/annui richiesti a 11.863 mc/annui concedibili, comunicato all’istante in data 30/09/2021 prot. n. PG/2021/0150781;

PRESO ATTO della nota, assunta al prot. n. PG/2021/158183 del 13/10/2021, con cui il Presidente di Comunalità di Selvola-Revoletto ha comunicato che oltre all’uso acquedottistico la stessa rete idrica serve anche alcune piccole attività zootecniche per l’abbeveraggio del bestiame con proprie utenze, ma anche mediante l’utilizzo di alcune fontane a deflusso libero poste all’interno della frazione di Selvola. Nello specifico si tratta di 60 capi di bovini adulti e 100 animali di bassa corte (pollame);

ACCERTATO che:

- il volume di risorsa idrica massimo previsto per il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di capi allevati, pari a 60 bovini adulti e 100 polli, si attesta a 943,80 mc/annui;
- il volume di risorsa idrica massimo previsto per il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di abitanti serviti pari a 130, si attesta a 11.863 mc/annui;
- il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 16.000, non risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di abitanti serviti e al numero di capi allevati e che conseguentemente, ai fini del rilascio della presente concessione, lo stesso debba essere ridotto a mc/annui 12.806,80;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;

- ha versato in data 07/12/2021, la somma pari a 505,94 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PR99A0025;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Comunalità di Selvola-Revoletto, c.f. 81000650341, p.iva 00812960342 il rinnovo con cambio di titolarità e variante di concessione preferenziale rilasciata ope legis di derivazione da acque pubbliche sorgive e attraversamento del Torrente Anzola e di un suo affluente minore con tubazione del diametro di 50 mm, cod. pratica PR99A0025, come di seguito descritta:
 - il prelievo di acqua, è effettuato mediante captazione da due opere di presa distanti pochi metri l'una dall'altra collocate in sponda destra del Torrente Anzola, e viene convogliata tramite condotta aerea in parte in ferro e in parte in polietilene del diametro di 50 mm che insiste nel demanio idrico attraversando, per un totale di circa 10 m, sia il Torrente Anzola che un suo affluente minore. La condotta alimenta il serbatoio di accumulo posto in sponda sinistra del Torrente Anzola nel foglio 72 mappali 98 e 99 da cui parte la condotta principale che serve la frazione di Selvola;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Bedonia (PR), località Pianelli di Sotto - Selvola, su terreno censito al fg. 73, fronte mappale 20; coordinate UTM RER x: 542055; y: 931470;
 - ubicazione degli attraversamenti aerei: Comune di Bedonia (PR) foglio 73 fronte mappale 20 e foglio 72 fronte mappali 95 (Torrente Anzola), 98 e 103 (affluente del Torrente Anzola);
 - destinazione della risorsa ad uso acquedottistico (consumo umano) e zootecnico;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 1,00; portata media pari a l/s 0,5;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 12.806,80;

2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2030;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 20/12/2021;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 505,94 euro (di cui 352,78 euro per il prelievo di acqua ad uso acquedottistico e 153,16 euro per l'attraversamento demaniale);
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 505,94 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sorgive con attraversamento in area demaniale sul Torrente Anzola rilasciata a Comunalità di Selvola-Revoletto, c.f. 81000650341, p.iva 00812960342 (cod. pratica PR99A0025).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA, OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE

1. Il prelievo di acqua, è effettuato mediante captazione da due opere di presa distanti pochi metri l'una dall'altra, e viene convogliata tramite condotta aerea in parte in ferro e in parte in polietilene del diametro di 50 mm che insiste nel demanio idrico attraversando per circa 10 m il Torrente Anzola e un suo piccolo affluente. La condotta alimenta il serbatoio di accumulo posto in sponda sinistra del Torrente Anzola nel foglio 72 mappali 98 e 99 da cui parte la condotta principale che serve la frazione di Selvola. L'impianto acquedottistico si basa essenzialmente sulla raccolta e captazioni di una sorgente principale posta a nord - ovest della frazione di Selvola, lungo il corso del Rio Anzola, al piede del massiccio calcareo - marnoso tardo terziario, culminante con il crinale passante per le vette di M. Tomarlo, M. Croce Martincano, M. Maggiorasca e M. Bue.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Bedonia (PR), località Pianelli di Sotto - Selvola, su terreno censito al fg. 73, fronte mappale 20; coordinate UTM RER x: 542055; y: 931470; ubicazione degli attraversamenti aerei: Comune di Bedonia (PR) foglio 73 fronte mappale 20 e foglio 72 fronte mappali 95 (Torrente Anzola), 98 e 103 (affluente del Torrente Anzola);

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso acquedottistico (consumo umano) per circa 30 persone residenti e 100 persone villeggianti proprietarie di seconde case o fluttuanti e per l'abbeveraggio di circa 60 bovini adulti e 100 polli;

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 1,0 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 12.806,80.
3. Il prelievo di risorsa idrica può essere esercitato nell'intero arco dell'anno.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico M Orocco, identificato con il codice 6300ER-LOC1-CIM.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2021 è pari a 505,94 euro, comprensivo di 352,78 euro per il prelievo di acqua ad uso consumo umano e 153,16 euro per l'attraversamento demaniale;
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 505,94 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne

avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio (PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it) e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna (PEC: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it). Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

1. (nota prot. n. PG/2021/0091195 del 10/06/2021 - Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma)
“..... si renderà necessario effettuare almeno annualmente o in caso di necessità la pulizia della vasca del serbatoio dell'acquedotto”;
2. (nota prot. n. PG/2020/0069976 del 13/05/2020 - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e La Protezione Civile - Sede di Parma) *“.....Considerato l'attuale stato di degrado di parte della condotta di derivazione, come documentato nella relazione tecnica*

e fotografica allegata all'istanza, si raccomanda al nuovo concessionario di provvedere al più presto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della condotta stessa, al fine di ridurre le perdite di risorsa e razionalizzare al meglio la resa dell'acquedotto rurale in esame.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

E' esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Dovrà inoltre sempre essere garantito l'accesso alle aree ed alle opere in concessione al personale idraulico competente, nonché a mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.”

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi

della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.